

Roma Servizi per la Mobilità S.r.I.

Procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120, novellato con legge n. 108/2021 -, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con due operatori, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'esecuzione degli "Interventi di messa in sicurezza dei tratti e delle intersezioni stradali a massimo rischio (Black Points)" nel territorio di Roma Capitale. CIG: 9782124019. CUI: L10735431008202300003.

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PRE	MESSE	3
1.	PIATTAFORMA TELEMATICA	3
	1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	3
	1.2 DOTAZIONI TECNICHE	
	1.3 IDENTIFICAZIONE	
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	
2.	·	
	2.1 DOCUMENTI DI GARA	
	2.2 CHIARIMENTI	
	2.3 COMUNICAZIONI	8
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA, PAGAMENTI E ANTICIPAZIONI, OPZIONI	Е
CLA	USOLE REVISIONE PREZZI	9
	3.1 CLAUSOLE REVISIONE PREZZI EX ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4	
	3.2 DURATA	
	3.3 OPZIONI E RINNOVI	
	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIO	
4.		
5.	REQUISITI GENERALI	
6.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	. 14
	6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	14
	6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	15
	6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	
	6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI	
	IMPRESE DI RETE, GEIE	
_	6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	
7.	AVVALIMENTO	
8.	SUBAPPALTO.	
9.	GARANZIA PROVVISORIA	. 18
10.	SOPRALLUOGO	. 18
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC.	. 18
12.	REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E MODALI	
	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	
DIT		
	12.1 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA	
	12.2 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	
	12.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	
14.	CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	Е
DO	CUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	. 23
	14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	24
	14.2 PROCURA	
	14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	
	14.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	
	14.4.1 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	
	14.4.2 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCI	
	14.4.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDA	
	PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942	., N.
	267	33
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "B – OFFERTA ECONOMICA"	. 33
16.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.	.34
17.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	.34
18.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI I	
-	FERTE ECONOMICHE	
	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	
19.		
20	19.1 GARANZIA DEFINITIVA	
20.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
21.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	. 39
22.	ALTRE CONDIZIONI	. 39
	22.1 CORPORATE GOVERNANCE	39
	22.2 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	39
23.	ACCESSO AGLI ATTI	
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
∠೨.		. +0

PREMESSE

Con Provvedimento n. 5 del 18/04/2023, l'Amministratrice Delegata di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (nel seguito anche RSM o Stazione Appaltante) ha disposto di autorizzare l'indizione di una Procedura negoziata sotto soglia in modalità telematica, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (nel seguito, Codice) e 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120, novellato con legge n. 108/2021 (nel seguito, D.L. n. 76/2020) -, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con due operatori, a norma dell'art. 54 del Codice, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di realizzazione degli "Interventi di messa in sicurezza dei tratti e delle intersezioni stradali a massimo rischio (Black Points)" nel territorio di Roma Capitale, alle condizioni e prescrizioni di cui alla Lettera di invito, al presente Disciplinare di gara, al Capitolato Speciale d'Appalto ed ai relativi allegati.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura negoziata è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di RSM (di seguito, anche Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.eproc.romamobilita.it e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, per le parti attualmente applicabili. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 52, 58, e 63 del Codice, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97 del Codice, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020.

CIG: 9782124019. CUI: L10735431008202300003.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio di Roma Capitale - codice NUTS: ITI43.

Il Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento, ex art. 31, comma 10, del Codice, è l'Avv. Sabrina Cornacchia - tel. 06.4695.6803, pec: sabrina.cornacchia@pec.romamobilita.it.

Il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex Art. 31, comma 10, del Codice, è l'Ing. Alessandro Fuschiotto - tel. 06.4695.6700, pec: alessandro.fuschiotto@pec.romamobilita.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), e del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, per le parti attualmente applicabili.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel documento Manuale disponibile sulla Piattaforma (Home > Info & Helpdesk > Manuali) e nel "Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto di Roma Servizi per la Mobilita" (sezione Home > Regolamenti della Piattaforma) che costituiscono parte integrante del presente

Disciplinare, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei suddetti documenti "Manuale utente" (Home > Info & Helpdesk > Manuali) e "Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto di Roma Servizi per la Mobilita" (sezione Home > Regolamenti della Piattaforma).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla sezione "Società Trasparente" del sito www.romamobilita.it, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC di un indirizzo di posta elettronica, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, nel Manuale disponibile sulla Piattaforma (Home > Info & Helpdesk > Manuali) e nel "Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto di Roma Servizi per la Mobilita" (sezione Home > Regolamenti della Piattaforma), che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un profilo utente, a seguito del completamento del processo di Registrazione alla Piattaforma;
- c) avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici (INI-PEC) di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS (indirizzo di posta elettronica: e-mail);
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene attraverso le credenziali, username e password, ottenute all'atto della registrazione alla Piattaforma.

Una volta completata la procedura di Registrazione, l'utente può accedere alla Piattaforma, visualizzare la procedura di gara e parteciparvi.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'accesso e la registrazione alla Piattaforma devono essere effettuate contattando l'helpdesk ai riferimenti indicati nell'Home-page della Piattaforma (Home > Contatti Service Desk PRO-Q) mediante apertura di un ticket al servizio di assistenza compilando il form dedicato, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail indicato, oppure ancora telefonando al numero di telefono dedicato.

Per le specifiche sulle modalità di identificazione/registrazione alla Piattaforma, di sottoscrizione dei documenti di gara e di presentazione dell'offerta, si rinvia ai successivi paragrafi 12 e ss..

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di Invito prot. n. 0033569 del 20/04/2023;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati:
 - Allegato 1: Relazione tecnica Requisiti dei materiali e prescrizioni tecniche;
 - Allegato 2: Elenco prezzi unitari;
 - Allegato 3: Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e coordinamento;
 - -Allegato 4: Elaborati grafici tipologici.
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 allegato n. 7) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022 Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024;
- Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma
 e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- 6) Schema di Accordo Quadro;
- 7) Informativa privacy RSM.

Allegati al presente Disciplinare:

- Allegato 1: Domanda di partecipazione;
- Allegato 2: DGUE;
- Allegato 3: Integrazione al DGUE;
- Modello di Offerta economica (generato dalla Piattaforma).

Tutta la documentazione di gara e gli Allegati al presente Disciplinare sono presenti sulla Piattaforma (Home > Gara > Dettaglio Gara) e sono scaricabili.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, utilizzando esclusivamente l'apposita sezione "Comunicazioni Gara" della Piattaforma per la gara in oggetto, dopo aver effettuato l'accesso alla Piattaforma. Le richieste dovranno essere formulate in lingua italiana e dovranno pervenire almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno pubblicate sulla Piattaforma nella relativa pagina della gara in oggetto (Pannello gara > Lista chiarimenti), almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, senza indicazione dell'identità dei richiedenti. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Nella pagina della Piattaforma (*Home* > Gara > Dettaglio Gara) saranno, altresì, pubblicati:

 eventuali modifiche ai documenti di gara e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura;

Un avviso di dette modifiche e/o informazioni sarà pubblicato nella sezione (Home > Comunicazioni dell'Amministrazione).

Nella medesima sezione saranno altresì pubblicati:

- con congruo anticipo, le date delle eventuali ulteriori sedute di gara aperte al pubblico;
- tutti i documenti concernenti gli adempimenti ex art. 29 del Codice.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le pubblicazioni di cui al presente paragrafo avranno valore di comunicazione formale ai sensi di legge.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Home > Comunicazioni Gara.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tutte le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettere a), b) e c) del Codice avvengono utilizzando il domicilio digitale (PEC) presente negli indici (INI-PEC) di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o - solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri - l'indirizzo di posta elettronica (e-mail). Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC presente nei predetti indici o - solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri - l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera d) del Codice e tutte le altre comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici, relative alla gara in oggetto - comprese quelle concernenti l'eventuale soccorso istruttorio

nonché quelle di cui all'art. 76 comma 2-bis, del Codice - si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite l'apposita sezione "Comunicazioni Gara" della Piattaforma per la gara in oggetto. La presenza di una comunicazione nella suddetta sezione sarà notificata dalla Piattaforma al concorrente destinatario all'indirizzo da esso indicato in sede di registrazione sulla Piattaforma.

A tal fine, nella Domanda di partecipazione, l'operatore concorrente dichiara espressamente:

- che accetta di ricevere tutte le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettere a), b) e c) del Codice, a mezzo della PEC indicata, presente nei predetti indici;
- di essere a conoscenza e di accettare che le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera d) del Codice e tutte le altre comunicazioni di gara, comprese quelle relative all'eventuale soccorso istruttorio e di cui all'art. 76, comma 2 bis, del Codice, saranno effettuate tramite la Piattaforma nella sezione "Comunicazioni Gara" della gara in oggetto, previa notifica all'indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione sulla Piattaforma.

L'indirizzo PEC indicato - o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica indicato - sarà, altresì, utilizzato quale mezzo alternativo, ai fini delle suddette comunicazioni, nel caso di indisponibilità della Piattaforma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle notifiche/comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. Gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 46, lett. f), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA, PAGAMENTI E ANTICIPAZIONI, OPZIONI E CLAUSOLE REVISIONE PREZZI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto per le ragioni esposte nel suindicato Provvedimento A.D. n. 5 del 18/04/2023.

L'appalto ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con due operatori, a norma dell'art. 54 del Codice, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli "Interventi di messa in sicurezza dei tratti e delle intersezioni stradali a massimo rischio (Black Points)" nel territorio di Roma Capitale.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è pari ad € 5.250.000,00, (Euro cinquemilioniduecentocinquantamila/00) compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed esclusa IVA.

Il costo complessivo della manodopera è stato stimato in € 1.276.800,00, con un'incidenza percentuale del 24,32% sul suddetto importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Per l'incidenza percentuale della manodopera si fa riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11.12.1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 17.02.1978 n. 93 e ss. mm. e ii.

L'appalto è dato a misura.

Rinviando, per le specifiche tecniche, ai contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto, le attività da affidare con i singoli contratti applicativi possono sostanzialmente riassumersi nelle seguenti macro-lavorazioni:

- Realizzazione di opere civili stradali;
- Realizzazione di opere di arredo urbano;
- Realizzazione di nuova segnaletica luminosa;
- Realizzazione di nuova segnaletica non luminosa.
- Categoria SOA OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane), € 4.900.000,00, pari al 93,00% circa dell'importo complessivo dei lavori (compresi costi della sicurezza non soggetti a ribasso);
- Categoria SOA OS10 (Segnaletica stradale non luminosa), € 350.000,00 pari al 7,00% circa dell'importo complessivo dei lavori (compresi costi della sicurezza non soggetti a ribasso).

Si precisa che la suddetta suddivisione degli importi tra le due Categorie è indicativa, scaturendo dagli studi tecnici preliminari effettuati sugli interventi selezionati e programmati, che hanno prodotto un elenco di tratti e di intersezioni stradali da sottoporre, in buona parte, alle successive elaborazioni progettuali. Pertanto, fermo restando l'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro, la specifica ripartizione degli importi tra le due Categorie indicate conseguirà alla redazione, per i singoli interventi, dei successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, nell'ambito dei relativi computi metrici estimativi.

Come previsto dal paragrafo 6 del Capitolato Speciale, ciascun contratto applicativo potrà essere relativo ad un massimo di 3 ambiti e ad un minimo di 1 ambito di intervento e non potrà superare l'importo complessivo di € 1.100.000,00 (oltre IVA ed oneri) né essere inferiore ad un importo minimo di € 30.000,00 (oltre IVA ed oneri), limite inferiore di importo che potrà essere derogato per particolari esigenze operative in fase di esecuzione.

Pertanto, ai fini della qualificazione, gli operatori concorrenti dovranno possedere le seguenti Categorie SOA e corrispondenti Classifiche minime.

- Categoria SOA OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane", Classifica III o superiore, € 1.020.000,00. Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro i limiti di cui all'art. 105, comma 1, del Codice.
- Categoria SOA OS10 "Segnaletica stradale non luminosa", Classifica I o superiore, ovvero requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, € 80.000,00. Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro i limiti di cui all'art. 105, comma 1, del Codice.

Le lavorazioni della Categoria **SOA OG3** prevalente possono essere eseguite dall'operatore economico concorrente in possesso di adeguata e pertinente attestazione SOA OG3 Classifica III o superiore (possesso dichiarato dal concorrente in sede di offerta e verificato dalla Stazione Appaltante in capo

all'aggiudicatario). La Categoria SOA OG3 prevalente è subappaltabile entro il limite massimo del 50,00% dell'importo contrattuale della relativa Categoria, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice.

In merito alla Categoria specializzata a qualificazione obbligatoria **OS10**, le relative lavorazioni possono essere eseguite dall'operatore economico concorrente in possesso di adeguata e pertinente attestazione SOA OS10 Classifica I o superiore, ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 (possesso dichiarato dal concorrente in sede di offerta e verificato dalla Stazione Appaltante in capo all'aggiudicatario). Qualora non in possesso della relativa qualificazione o dei requisiti ex art. 90 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero in possesso dei requisiti in parola ma in misura insufficiente, l'operatore economico concorrente può ricorrere al subappalto (c.d. "qualificante") per l'intero o per la quota parte necessaria dell'importo della predetta Categoria OS10, purché sia comunque in possesso della Categoria prevalente OG3 con una Classifica sufficiente (Classifica almeno III-bis) a coprire nella prevalente anche l'importo di tali lavorazioni subappaltate. In caso di subappalto "qualificante", in sede di offerta il concorrente dovrà, a pena di esclusione, dichiarare esplicitamente e specificamente le lavorazioni che intende subappaltare, ricadenti in detta Categoria SOA OS10 a qualificazione obbligatoria.

E' consentito l'incremento della propria Classifica SOA di un quinto, secondo le condizioni e le prescrizioni di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Come sopra precisato e come risulta dalla documentazione tecnica, poiché taluni interventi possono implicare la realizzazione di nuova segnaletica luminosa, le attività in parola – eventualmente previste in specifici contratti applicativi - potranno essere direttamente eseguite anche dagli operatori economici aggiudicatari che non possiedono la pertinente attestazione nella Categoria specializzata a qualificazione non-obbligatoria OS9, posto che l'attestazione nella Categoria SOA OG3 (con una Classifica III o superiore) – ad essi richiesta quale requisito di capacità tecnica –, consentirà loro di coprire nella prevalente anche l'importo di dette lavorazioni in OS9, e salva, altresì, la possibilità di ricorrere, in fase esecutiva, al subappalto, per l'intero o per una quota parte della Categoria OS9, a condizione che detta intenzione di ricorrere al subappalto sia espressamente indicata in sede di offerta, mediante la compilazione della corrispondente sezione del DGUE.

Gli operatori con cui sarà sottoscritto l'Accordo Quadro resteranno obbligati alla stipulazione di successivi contratti applicativi, ai termini economici ed alle condizioni di cui al Capitolato Speciale, purché gli stessi intervengano nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 8 del Capitolato stesso.

La stipulazione dei singoli contratti applicativi è subordinata alle effettive esigenze espresse da Roma Capitale; pertanto, qualora alla scadenza del periodo di validità dell'Accordo Quadro, Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. non avesse stipulato contratti applicativi per un ammontare complessivo pari all'importo dell'Accordo stesso, i soggetti con i quali è stato concluso l'Accordo Quadro non avranno titolo alcuno per pretendere qualsivoglia compenso aggiuntivo.

I singoli contratti applicativi saranno affidati secondo le modalità di cui al paragrafo 8 del Capitolato Speciale. A ciascun operatore economico sarà garantita la percentuale minima di affidamenti di cui al suindicato paragrafo 8.

I singoli contratti applicativi saranno sottoscritti a seguito di richieste formulate *ad hoc* dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, previa approvazione dei corrispondenti progetti ad opera dei competenti uffici di Roma Capitale, che provvederà al relativo finanziamento.

3.2 DURATA

L'Accordo Quadro avrà una durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di sua sottoscrizione – salva l'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, testo integrato, e 32, comma 8, del Codice - ovvero durata inferiore, in caso di esaurimento anticipato del relativo importo complessivo.

3.3 PAGAMENTI E ANTICIPAZIONI

RSM procederà al pagamento agli aggiudicatari dei corrispettivi previsti nei contratti nei termini di legge e contrattualmente stabiliti, riportati nel paragrafo 10.5 del Capitolato Speciale e nello Schema di Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, e alle condizioni in esso indicate, sul valore stimato di ogni contratto applicativo verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% della somma relativa, da corrispondere all'Appaltatore entro 15 giorni dalla consegna delle relative attività, certificata mediante processo verbale.

Poiché, relativamente al presente intervento, RSM esercita le funzioni di Stazione Appaltante e le altre attività connesse, in virtù dell'incarico ad essa espressamente conferito da Roma Capitale, che finanzia l'intervento, RSM procederà al tempestivo pagamento dei corrispettivi agli aggiudicatari nei termini di legge, previa erogazione a suo favore dei relativi importi ad opera di Roma Capitale, e non sarà responsabile di eventuali ritardi ad essa non imputabili, ai sensi di quanto statuito dal relativo Disciplinare di incarico (parte integrante e sostanziale della D.D. n. 1256 del 30.11.2022, che regola, nella specie, i rapporti contrattuali con il Dipartimento Mobilita Sostenibile e Trasporti). I contratti applicativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

3.4 OPZIONI E RINNOVI

Non previsti.

3.5 CLAUSOLE REVISIONE PREZZI EX ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4

- 1. Sono di seguito stabilite le clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25, nel seguito "D.L. n. 4/2022") e dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si rinvia al citato art. 29.
- 2. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate dal comma 7 dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, espressamente stanziate per il presente Appalto.

- 3. La compensazione di cui al comma 2, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al Decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, e nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.
- 4. L'appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), motivata e documentata istanza di compensazione, ai sensi del comma 2, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. L'istanza di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.
- 5. Il Direttore dei Lavori verificherà l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il Direttore dei Lavori verificherà, altresì, che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Le verifiche di cui al presente comma, sono trasfuse in una relazione che il Direttore dei Lavori trasmetterà al Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE).
- **6.** Il RPE condurrà apposita istruttoria, al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria terrà conto delle risultanze della relazione della Direzione Lavori ai sensi del comma 5.
- 7. Rispetto all'istanza di cui al comma 4, laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel Decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto Decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel Decreto, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
- 8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
- **9.** Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
- **10.** E', altresì, ammessa transazione ai sensi dell'art. 208 del Codice, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del D.L. n. 4/2022. L'istruttoria del RPE attesta il rispetto della presente condizione.
- 11. Oltre alla disciplina prevista dal presente paragrafo, è fatta salva l'ulteriore normativa vigente sulla revisione prezzi, nelle forme e nei limiti in cui la stessa sia applicabile all'esecuzione dei contratti.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In caso di partecipazione alla presente gara in raggruppamento temporaneo, l'Operatore economico direttamente invitato con la Lettera di Invito dovrà assumere il ruolo di Mandatario.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

- L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito, oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 110 del Codice - come novellato dall'art. 2, legge n. 55/2019 - e 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che, in relazione alla Stazione Appaltante, abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D. Lgs. n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Società affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e il mancato rispetto delle stesse, costituiscono causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel "Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - allegato n. 7) alla

Deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022 - Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024, **costituisce causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

Si precisa che i succitati requisiti generali devono essere posseduti:

- in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti, da ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento o consorzio;
- in caso di consorzi ex art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato utilizzando i Modelli DGUE e Integrazione al DGUE (v. **Allegati 2 e 3**), fermo restando quanto ulteriormente previsto dalla documentazione di gara.

6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), istituito presso la Banca Dati A.N.AC.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Iscrizione presso il registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti di capacità economico-finanziaria.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) attestazioni, rilasciate da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documentino, ai sensi dell'art. 84 del Codice e comunque nel rispetto dell'art. 61, comma 2, DPR n. 207/2010 e ss. mm. e ii., le qualificazioni minime nelle seguenti

Categorie e Classifiche di cui si compongono le opere relative al presente appalto, come indicate nel precedente art. 3 del presente Disciplinare:

- Categoria SOA OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane", Classifica III;
- Categoria SOA OS10 "Segnaletica stradale non luminosa" Classifica I, ovvero requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato utilizzando il Modello DGUE (v. Allegato 2 al Disciplinare), fermo restando quanto ulteriormente richiesto dalla documentazione di gara.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo **6.1 lettera a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di RTI di tipo orizzontale, i requisiti di cui al precedente paragrafo 6.3. lettera a), devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalla/dalle mandante/i. Nel complesso, il RTI deve possedere per intero i requisiti richiesti.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale**, i requisiti di cui al precedente par. **6.3, lett. a)**, relativi alle Categorie SOA OG3 (prevalente) e OS10 (scorporabile), devono essere posseduti per intero da ciascuno dei soggetti che eseguirà nel RTI le lavorazioni della rispettiva Categoria.

E' ammessa la partecipazione di un RTI di tipo orizzontale nell'ambito di un RTI di tipo verticale, nel rispetto delle condizioni previste per i RTI di tipo orizzontale.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, di cui al par. 6.1, lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate designate come esecutrici.

I requisiti di **capacità tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 6.3 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è invece consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, recante le informazioni di cui alla Parte II, sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla Parte VI, e mediante presentazione della Integrazione al DGUE (v. Allegati 2 e 3).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto dal concorrente in originale o copia autentica, nonché firmato digitalmente dai contraenti con le modalità indicate al par. 14.1. Detto contratto contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, e nello stesso l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire tali requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Il concorrente, inoltre, allega:

- la dichiarazione dell'ausiliaria di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, predisposta in forma libera su carta intestata e sottoscritta digitalmente con le modalità di cui al par. 14.1, con la quale quest'ultima: (i) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e (ii) si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la dichiarazione dell'ausiliaria di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, predisposta in forma libera su carta intestata e sottoscritta digitalmente con le modalità di cui al par. 14.1, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente;
- il PASSOE dell'ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di gara comunica l'esigenza al Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento (RPA), il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al par. 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della Domanda di partecipazione.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti suddetti.

Qualora intenda ricorrere al subappalto anche per la quota parte delle eventuali lavorazioni rientranti nella Categoria SOA OS9, in ciascuno dei contratti applicativi che la prevedono, l'operatore concorrente dovrà espressamente dichiarare anche tale intenzione in sede di offerta, compilando la corrispondente sezione del DGUE.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per le ulteriori condizioni del subappalto, si rinvia integralmente ai contenuti del citato art. 105, del Codice.

9 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all'1% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro e precisamente di importo pari ad € 52.500,00. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è invece dovuta dalle microimprese, piccole e medie imprese e dai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, a norma dell'art. 93, comma 8, del Codice. Detto ultimo stato giuridico del concorrente (micro-impresa, piccola o media impresa, RTT etc.) che esenta dalla dichiarazione di impegno, deve espressamente figurare nella corrispondente sezione del DGUE o, in alternativa, in apposita autodichiarazione caricata nel medesimo "slot" della Piattaforma previsto per il caricamento obbligatorio della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante (Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.); il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. (fermo il limite all'utilizzo del contante, di cui all'art. 49, comma l, del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e dalle successive disposizioni normative) in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento recante quale causale "Garanzia provvisoria procedura negoziata CIG: 9782124019 Codice IBAN: IT07 T030 6905 0201 0000 0076 653;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che: rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; sono sottoposte a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; hanno i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, <u>prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia</u>, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 5) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **inserite sulla Piattaforma** in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005;
- duplicato informatico dell'originale informatico, conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti e carica a sistema la relativa documentazione. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera A.N.AC. n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/03/2022.

La ricevuta elettronica ovvero la scansione del pagamento del contributo devono essere allegate nell'apposito spazio della Piattaforma denominato "Contributo A.N.AC.".

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE su Portale dell'ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel FVOE, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

12 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA, SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

12.3 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

La partecipazione alla presente procedura dovrà avvenire via Internet, tramite la Piattaforma telematica di acquisto di RSM, accessibile all'indirizzo <u>www.eproc.romamobilita.it</u>, dove sono disponibili i requisiti

tecnici per l'utilizzo della Piattaforma.

Per la partecipazione alla presente procedura è necessario possedere un'utenza sulla Piattaforma, accessibile all'indirizzo suindicato. Se non si è già in possesso di un'utenza, è necessario effettuare la registrazione gratuita alla Piattaforma (Home > Registrazione).

12.2 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per la partecipazione è necessario il possesso (da parte del rappresentante o procuratore sottoscrittore della Domanda di partecipazione alla gara) di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva n. 1993/93/CE.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente, il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di presentazione dell'offerta, che viene registrata dalla Piattaforma.

Il Certificato di firma digitale, conforme a quanto sopra indicato, dovrà altresì essere posseduto da ciascun soggetto che rilascia una dichiarazione da allegare all'offerta.

Ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione ".p7m", in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane ".pdf" pur avendo firmato digitalmente il file). È necessario, pertanto, verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. È onere del concorrente verificare la corretta apposizione della firma digitale, laddove richiesta.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposto durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di presentazione dell'offerta, dovranno associare al documento firmato digitalmente una marcatura temporale certificata.

Si precisa che, nel caso in cui venga associata al documento informatico firmato digitalmente una marcatura temporale certificata, e in tutti i casi in cui la firma digitale sia scaduta o revocata, il file ottenuto alla fine del processo di marcatura assumerà l'estensione ".tsr".

In tal caso, dovrà essere inserito sulla Piattaforma il documento firmato digitalmente (con estensione ".p7m") e il documento marcato temporalmente (con estensione ".tsr"); i due file devono essere compressi e caricati nella Piattaforma come un unico file.

Laddove i *software*, nel marcare temporalmente un file, generino un unico file con estensione ".m7m" che contiene al suo interno entrambi i file ".p7m" e ".tsr", non sarà necessario comprimere i file al fine di ottenerne uno singolo.

In caso di firma dello stesso documento da parte di diversi soggetti, si invita ad utilizzare la

funzionalità di firma multipla ("Aggiunta di Firma ad un documento Firmato") e non quella di firma annidata ("Aggiunta di una Controfirma ad un documento firmato"), evitando quindi ad esempio di caricare file con estensione ".p7m.p7m".

12.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Le buste telematiche virtuali devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma entro e non oltre il termine perentorio stabilito dalla Lettera di Invito.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta dovrà essere inviata compilando gli appositi campi come prescritto dal Manuale disponibile sulla Piattaforma, dopo aver effettuato il login (Home > Info & Helpdesk > Manuali). Sempre tramite la Piattaforma dovranno essere inviati anche tutti i documenti richiesti e in seguito elencati, effettuandone l'upload in formato elettronico negli appositi spazi previsti per ciascun documento, come spiegato nel suddetto Manuale. Per supporto nella presentazione dell'offerta è possibile contattare l'helpdesk ai riferimenti indicati in homepage della Piattaforma (Home > Contatti Service Desk PRO-Q).

In caso di documenti scannerizzati, è preferibile il formato pdf in modo da contenere le dimensioni del file; <u>laddove necessario</u>, è <u>possibile allegare un numero qualsiasi di file relativi alla medesima richiesta</u>, <u>da preferire rispetto ad un unico file compresso</u>. Se dovesse, comunque, essere necessario allegare file compressi, è preferibile il formato zip. Ciascun file deve avere dimensione inferiore a 20 MB. La Piattaforma supporta i seguenti formati: doc; docx; xls; xlsx; pdf; p7m; txt; bmp; jpg; jpeg; gif; png; tif; tiff; zip; rar; 7z; pkcs7; p7b; p7c; odt; ods; odp; rtf; xml.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di specifica firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scannerizzare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

Le offerte dovranno essere improrogabilmente presentate entro il termine perentorio fissato nella Lettera di Invito. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

L'offerta può essere salvata sulla Piattaforma e quindi modificata ed inviata successivamente, comunque entro il termine di scadenza. L'offerta, una volta presentata, può essere comunque modificata fino al

termine fissato per la presentazione. La Piattaforma invia una notifica sia al momento della presentazione che al momento dell'eventuale ritiro dell'offerta. All'apertura delle offerte sarà resa disponibile alla Stazione Appaltante solamente l'ultima offerta presentata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della propria domanda. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si precisa che la Stazione Appaltante non risponde di eventuali errati utilizzi dei sistemi informatici o di mancato rispetto delle istruzioni riportate nel Manuale (consultabile in *Home* > *Info* & *Helpdesk* > Manuali) da parte dei partecipanti alla presente gara.

I documenti devono essere allegati in formato elettronico nelle seguenti "buste virtuali":

- "A Documentazione Amministrativa";
- "B Offerta Economica";

I contenuti delle suddette buste virtuali sono indicati nei successivi paragrafi 14 e ss.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compresi il DGUE, l'Integrazione al DGUE, la Domanda di partecipazione e l'Offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente. Le suddette dichiarazioni possono essere sottoscritte con firma digitale anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura e, in tal caso, va allegata nella sezione "**Procura**" della Piattaforma copia conforme all'originale della relativa procura, come specificato nel successivo paragrafo 14.2.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05, "Codice dell'Amministrazione digitale".

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "busta virtuale A", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento

digitale attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data, come specificato nel precedente paragrafo 9.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante, sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della sua Integrazione e della Domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
 del fideiussore), ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale
 o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo
 se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
 dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, busta virtuale "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", la Domanda di partecipazione nonché la documentazione a corredo, le dichiarazioni e le certificazioni, richieste in relazione alle diverse forme di partecipazione, di seguito elencate:

- 1) DGUE;
- 2) Integrazione al DGUE;
- 3) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 4) Ricevuta elettronica ovvero scansione della ricevuta di pagamento del contributo A.N.AC.;
- 5) PASSoe;
- 6) documentazione, in caso di avvalimento, indicata al paragrafo 14.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 14.4.2;
- 8) dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui al paragrafo 14.4.3;
- 9) Eventuali certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
- 10) eventuale procura.

14.3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La Domanda di partecipazione, dovrà essere presentata utilizzando il modello (Allegato 1) presente nella Piattaforma (Home > Gara > Dettaglio Gara). A tal fine, ciascun concorrente dovrà scaricare sul proprio computer il modello, compilarlo, firmarlo digitalmente e quindi caricarlo sulla Piattaforma nell'apposito spazio denominato "**Domanda di Partecipazione**".

Nella Domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater della legge n. 120/2020, di conversione del decreto legge n. 76/20.

La Domanda di partecipazione può essere sottoscritta con firma digitale anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura e, in tal caso, va allegata nella sezione "**Procura**" della Piattaforma copia conforme all'originale della relativa procura, come specificato nel successivo paragrafo 14.2.

In caso di partecipazione in forma associata (RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE), tutti i soggetti associati dovranno essere registrati sulla Piattaforma; tuttavia, solo la mandataria/capofila potrà operare sulla Piattaforma, al fine di presentare tutti i documenti richiesti per la partecipazione. Il concorrente fornisce, inoltre, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di partecipazione di un consorzio di cooperative e di imprese artigiane o di un consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dell'appalto dovranno essere registrate sulla Piattaforma; tuttavia, un solo utente, relativo al Consorzio, potrà operare sulla Piattaforma, al fine di presentare tutti i documenti richiesti per la partecipazione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il

consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- La Domanda di partecipazione dovrà contenere tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.
- La Domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, secondo le seguenti indicazioni:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la Domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- La Domanda di partecipazione presentata conterrà, altresì, una dichiarazione sostitutiva, con la quale il sottoscrittore della Domanda, dichiara formalmente, assumendosene la piena responsabilità:
- 1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, carica rivestita) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente all'invio della Lettera di Invito, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- 4. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di
 assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza per l'esecuzione delle attività
 dell'Accordo Quadro;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni dell'appalto sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5. di prendere espressamente atto che i costi della sicurezza di cui all'Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, saranno oggetto di valutazione e quantificazione, secondo le vigenti disposizioni normative, nell'ambito di ciascun contratto applicativo, con specifici computi metrici estimativi nei corrispondenti Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dei relativi progetti esecutivi;
- **6.** di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e nelle altre cause di esclusione di cui al paragrafo 5 del presente Disciplinare di gara;
- 7. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) con riferimento al paragrafo 6.1 lett. a) del presente Disciplinare di gara, gli estremi di iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, oppure nel seguente registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- 8. di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 lett. a) del Disciplinare di gara, come indicato nel DGUE;
- 9. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione gara di cui alla Lettera di Invito, alle premesse del presente Disciplinare di Gara, al Capitolato Speciale e relativi allegati, allo Schema di Accordo Quadro e di aver preso visione e di accettare integralmente le risposte ai quesiti posti sulla presente procedura dagli operatori economici e delle eventuali modifiche ai documenti di gara pubblicate tramite la Piattaforma nella pagina relativa alla gara in oggetto (Home > Comunicazioni Gara);
- 10. di aver effettuato uno studio approfondito della documentazione (anche tecnica) a base di gara e di ritenerla completa in ogni sua parte, tanto da poter assicurare, in caso di aggiudicazione, la realizzazione degli interventi con piena funzionalità nel rispetto delle normative vigenti;
- 11. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Regolamento etico gare e contratti adottato da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. reperibile sul sito istituzionale all'indirizzo https://www.romamobilita.it/it/azienda e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Regolamento, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi eventualmente sottoscritti;
- 12. di accettare, impegnandosi a rispettare integralmente, i contenuti del "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" allegato n. 7) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022 Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024 e del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e nel Protocollo d'Intesa, costituisce causa di

- esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011 e dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012;
- 13. di aver preso conoscenza e di accettare, in tutta la sua articolazione, il Modello di *Governance* adottato da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., pubblicato sul sito internet all'indirizzo https://www.romamobilita.it/it/azienda, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Modello, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi eventualmente sottoscritti;
- 14. di impegnarsi irrevocabilmente, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù dell'Accordo Quadro, prendendo atto che, in caso di violazione di questa clausola di riservatezza, l'Accordo Quadro e i contratti applicativi eventualmente sottoscritti saranno risolti di diritto, salvo il risarcimento del maggior danno;
- 15. di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione dell'appalto eventualmente previsti dalla documentazione di gara, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 16. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito - nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con RSM - incarichi ad ex dipendenti di RSM che, negli ultimi tre anni dell'incarico presso la medesima RSM, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di RSM nei suoi confronti;
- 17. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 18. di essere in regola con le previsioni e la normativa *privacy* di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e di essere consapevole e di accettare che, in caso di affidamento, potrà essere nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR, ove ne ricorrano i presupposti;
- **19.** di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo paragrafo 25 e di aver preso visione dell'informativa *privacy* di RSM, allegata alla documentazione di gara;
- **20.** di essere pienamente edotto e di accettare espressamente che la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di:
 - a) non procedere all'aggiudicazione dell'appalto nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo Quadro; b) sospendere, revocare o annullare in tutto o in parte, la procedura di gara, in qualsiasi fase della stessa o di modificarne i termini in qualsiasi momento anche nel caso di non ammissione e/o revoca al/del finanziamento; c) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea; d) non procedere motivatamente alla stipulazione dell'Accordo Quadro, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, fermo restando quanto previsto al riguardo dal presente Disciplinare di gara;
- 21. quanto ai piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e ss. mm. e ii., di non essersi avvalso *ovvero* di essersi avvalso, ma il periodo di emersione si è concluso;

- 22. che accetta di ricevere tutte le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettere a), b) e c), del Codice a mezzo PEC;
- 23. di essere a conoscenza e di accettare che le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera d) del Codice e tutte le altre comunicazioni di gara, comprese quelle relative all'eventuale soccorso istruttorio e di cui all'articolo 76, comma 2-bis, del Codice, saranno effettuate tramite la Piattaforma nella sezione "Comunicazioni Gara" della gara in oggetto, previa notifica all'indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione sulla Piattaforma;
- 24. indica il proprio domicilio digitale (PEC) presente negli indici (INI-PEC) di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, il proprio indirizzo di posta elettronica;
- 25. indica il nominativo del referente della società/operatore per l'appalto di che trattasi con indicazione del numero di cellulare;
- **26.** di impegnarsi a fornire, in caso di aggiudicazione, tutta la documentazione, le garanzie e le polizze assicurative richieste;
- 27. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010;
- 28. di impegnarsi agli obblighi assicurativi previsti dalle disposizioni di legge;
- 29. di essere consapevole e di accettare che la presente procedura, così come l'esecuzione dei singoli contratti applicativi, sono disciplinati, oltre che dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalle relative normativa e regolamentazione attuative, e dalla pertinente normativa tecnica vigente, anche dalle norme del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, (convertito in legge n. 120/2020), come novellate dalla legge n. 108/2021, di conversione del D.L. 77/2021;
- **30.** di essere/non essere operatore ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale ex artt. 161 e 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (allegando, in caso di risposta affermativa, documentazione e dichiarazioni di cui all'art. 110 del Codice) ovvero di essere/non essere operatore che ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ex artt. 161 e 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267(allegando, in caso di risposta affermativa, documentazione e dichiarazioni di cui all'art. 110 del Codice);
- 31. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), indica le prestazioni dell'Accordo Quadro e le percentuali dell'Accordo Quadro che verranno rese da ciascun componente in caso di aggiudicazione;
- **32.** indica il CCNL applicato ai propri addetti e il codice alfanumerico unico (di cui all'articolo 16-*quater* della legge n. 120/2020, di conversione del decreto legge n. 76/20);

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di invito.

14.4 PROCURA

Qualora la Domanda di partecipazione, il DGUE, l'Integrazione al DGUE e l'Offerta economica siano sottoscritti digitalmente da un procuratore del legale rappresentante, avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, il concorrente dovrà allegare nell'apposita sezione "**Procura**" della Piattaforma una copia della procura notarile in formato elettronico oppure (nel solo

caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura), la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La Stazione Appaltante si riserva comunque di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura.

14.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, e la relativa Integrazione al DGUE. A tal fine, ciascun concorrente dovrà scaricare, sul proprio computer i modelli (Allegati 2 e 3) presenti nella Piattaforma (*Home*>Gara>Dettaglio Gara), compilarli, sottoscriverli digitalmente e ricaricarli negli appositi spazi denominati "**DGUE**" e "Integrazione **DGUE**".

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

N.B.: L'operatore economico concorrente è tenuto ad accertarsi che le proprie dichiarazioni, rassegnate mediante la compilazione dei modelli DGUE ed Integrazione al DGUE, siano aggiornate e complete, in relazione alla normativa vigente nel momento in cui le stesse dichiarazioni vengono rese. In particolare, il concorrente dovrà, ad es., verificare che il modello Integrazione al DGUE sia aggiornato con le modifiche apportate all'art. 80 del Codice dal D. Lgs. n. 56/2017 e dai successivi interventi legislativi.

Il DGUE dovrà essere compilato secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

L'operatore deve altresì indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possono essere ricavati i medesimi dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.

Il concorrente individuale o con idoneità plurisoggettiva, mediante la compilazione dei modelli DGUE ed Integrazione al DGUE secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, rende, altresì, dichiarazione circa la non ricorrenza/ricorrenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, delle cause escludenti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, oltre alla compilazione della suindicata sezione C, dovrà allegare (caricando sulla Piattaforma negli appositi spazi):

- 1) DGUE e relativa Integrazione al DGUE (Allegati 2 e 3), sottoscritti digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria e caricata nell'apposito spazio denominato "Dichiarazione ausiliaria art. 89 comma 1", con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria e caricata nell'apposito spazio denominato "Dichiarazione ausiliaria art. 89 comma 7", con la quale l'ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritti, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto di avvalimento firmato digitalmente dalle parti deve essere caricato sulla Piattaforma alla voce "Contratto di avvalimento". In alternativa è ammessa anche la copia scansionata del documento originale, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o da pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

La compilazione del modello "Integrazione DGUE" (Allegato 3) è richiesta ai fini delle dichiarazioni circa l'insussistenza degli ulteriori motivi di esclusione introdotti dal D. Lgs. n. 56/2017 e dalle successive norme integrative/modificative.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione ««», ovvero compilando quanto segue:

- 1. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 del presente Disciplinare;
- 2. la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente paragrafo 6.3, lett. a).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE e la relativa Integrazione al DGUE devono essere presentati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, anche dalla società ausiliaria;

14.6 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 14.6.1 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente carica sulla Piattaforma, negli appositi spazi:

- 1. Ricevuta pagamento del contributo A.N.AC.;
- 2. Scansione del PASSOE, secondo le modalità previste dalla corrispondente regolamentazione A.N.AC., relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- **3.** in caso di avvalimento, le dichiarazioni rilasciate dall'ausiliaria ai sensi dell'art. 89, commi 1 e 7 del Codice, come specificato dal paragrafo 7 del presente Disciplinare;
- 4. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 9. Qualora detto impegno non sia dovuto, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice, è sufficiente che il concorrente dichiari nell'apposita sezione del DGUE il proprio stato di micro-impresa, piccola o media impresa o di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario esclusivamente dalle medesime costituito. In alternativa, il concorrente può indicare il suddetto stato in apposita autodichiarazione caricata nel medesimo "slot" della Piattaforma, previsto per il caricamento obbligatorio della garanzia provvisoria

14.6.2 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Tutti i documenti/dichiarazioni dovranno essere caricati sulla Piattaforma in formato elettronico e firmati digitalmente secondo le modalità di cui al paragrafo 14.1.

A) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti dovranno essere caricati sulla Piattaforma:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso delle prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

B) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti dovranno essere caricati sulla Piattaforma:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso delle prestazioni contrattuali indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

C) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dovranno essere caricati sulla Piattaforma:

- Dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso delle prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, dovranno espressamente far risultare, nell'Atto di costituzione, le parti del contratto, ovvero la percentuale, in caso delle prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, in conformità alle parti/percentuali dichiarate in sede di gara, pena la mancata sottoscrizione del contratto.

- D) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica dovranno essere caricati sulla Piattaforma:
 - copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete:
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso delle prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- E) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica dovranno essere caricati sulla Piattaforma
 - copia del contratto di rete, recante copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso delle prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- F) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia del contratto di rete redatto con allegata copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, e le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso delle prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di RTI costituendo: copia del contratto di rete con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, saranno conferiti mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso delle prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.6.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "B – OFFERTA ECONOMICA"

L'operatore economico inserisce nella busta virtuale "C – OFFERTA ECONOMICA", a pena di esclusione:

1. l'Offerta Economica del concorrente, conforme al modello generato dalla Piattaforma, sottoscritta con firma digitale dal rappresentante ovvero dal procuratore munito di procura notarile; è necessario scaricare sul proprio PC il modello in pdf generato dalla Piattaforma, compilarlo, firmarlo digitalmente e quindi caricarlo sulla Piattaforma nell'apposito spazio. In caso di sottoscrizione ad opera di un procuratore, si applica la disciplina dettata dal precedente paragrafo 14.2.

Il modello, generato dalla Piattaforma, contiene i seguenti elementi:

1. il ribasso unico percentuale da applicare sui prezzi unitari di cui all'Allegato 2 del Capitolato "Elenco Prezzi Unitari"; il ribasso unico percentuale dovrà essere indicato fino ad un massimo di tre cifre decimali. In caso di discordanza tra il ribasso indicato caricato in Piattaforma e quello quotato nell'Offerta Economica, prevarrà quello dell'Offerta Economica, sottoscritta e caricata

sulla Piattaforma. In caso di discordanza tra il ribasso quotato in cifre e quello indicato in lettere nell'Offerta Economica, prevarrà quello in cifre.

2. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi, relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'importo massimo di ciascun contratto applicativo di € 1.100.000,00 (oltre IVA ed oneri), indicato dal precedente paragrafo 3.1.

3. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi della manodopera dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'importo massimo di ciascun contratto applicativo di € 1.100.000,00 (oltre IVA ed oneri), indicato dal precedente paragrafo 3.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, l'Offerta Economica conterrà l'indicazione di tutte le Imprese concorrenti e dovrà essere firmata digitalmente secondo le modalità di sottoscrizione della Domanda di partecipazione di cui al precedente art. 14.1.

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'articolo 97, comma 8 del Codice. Ai sensi del citato articolo 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, si procederà all'esclusione automatica dell'offerta anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia, agli effetti di quanto previsto alla lettera d), comma 2-bis, dell'articolo 97, del Codice, il valore del rapporto di cui all'articolo 97, comma 2-bis, lettera c), sarà considerato tenendo conto di tutti i decimali.

L'Accordo Quadro sarà aggiudicato in favore dei due concorrenti che hanno presentato le migliori offerte, inferiori alla soglia di anomalia ex art. 97 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché valida, congrua ed appropriata.

17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di apertura delle "buste virtuali" prenderanno avvio nel giorno e nell'ora indicati nella Lettera di invito e potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura secondo le modalità di seguito specificate.

Le sedute aperte al pubblico potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura esclusivamente collegandosi da remoto alla Piattaforma telematica di acquisto di RSM, così da avere evidenza dell'elencazione della documentazione prodotta da ciascun partecipante alla procedura e seguirne la rubricazione.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3, con congruo anticipo rispetto alla data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

18 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI B - OFFERTE ECONOMICHE

Nella prima seduta, il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento (R.P.A.), coadiuvato dal Seggio di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente (mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema), con l'apertura delle buste virtuali "A – Documentazione Amministrativa", verificando ed enumerando il contenuto delle stesse. Terminata questa fase, il R.P.A., coadiuvato dal Seggio di gara, procederà a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Ultimati i predetti adempimenti, il R.P.A., coadiuvato dal Seggio di gara, procederà:

- a) all'apertura delle buste virtuali "B OFFERTA ECONOMICA" contenenti le offerte economiche presentate dagli operatori ammessi;
- b) all'accertamento e alla dichiarazione circa la validità delle offerte economiche;
- c) al calcolo della soglia di anomalia a norma dell'articolo 97 del Codice;
- d) alla stesura della graduatoria che sarà resa disponibile ai concorrenti tramite la Piattaforma (nella sezione "Gare in partecipazione") -, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui al punto precedente, se il numero delle offerte valide è pari o superiore a cinque; nel caso in cui due o più

- concorrenti presentino la stessa miglior offerta, l'offerta prima in graduatoria sarà individuata mediante sorteggio seduta stante.
- e) alla redazione di apposito verbale relativo a tutte le attività svolte.

Il R.P.A. rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 17, i ribassi offerti.

19 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

All'esito delle operazioni di cui al precedente articolo, il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento (R.P.A.) formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dei due concorrenti che hanno presentato le migliori offerte. L'aggiudicazione è prevista per un massimo di due soggetti aggiudicatari. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal R.P.A. al termine del relativo procedimento.

N.B. Le operazioni di gara avverranno a norma dell'art. 58 del Codice, mediante utilizzo della Piattaforma di RSM. Tale Piattaforma consente di inserire soltanto un aggiudicatario per singola gara.

Trattandosi, nel caso di specie, di un Accordo Quadro con due aggiudicatari, i nominativi degli stessi saranno determinati dalla graduatoria finale che risulterà nella medesima Piattaforma, pur essendo soltanto il primo in graduatoria indicato quale formale aggiudicatario. Al termine e nel corso della procedura di gara, seguiranno tutte le pubblicazioni e le comunicazioni necessarie a correggere questo limite tecnico della Piattaforma.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto agli offerenti che hanno presentato le migliori offerte qualora viene accertato che tali offerte non soddisfano gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

A norma dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice, nei confronti degli aggiudicatari.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede ai concorrenti aggiudicatari di presentare i documenti di cui all'art. 86, del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), istituito presso la Banca Dati A.N.AC..

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, nei confronti di uno o più tra i concorrenti collocati nei primi due posti, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'A.N.A.C., nei casi previsti, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, all'operatore che segue nella graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al terzo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Conseguentemente, in ogni caso di esclusione di una o più offerte in graduatoria, il Seggio di gara non procederà al ricalcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 95 comma 15 del Codice.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020 (testo integrato), l'informativa liberatoria provvisoria antimafia – che consegue immediatamente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia - consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

In assenza dell'informativa liberatoria provvisoria di cui al periodo che precede (anche con riferimento ai subappalti), trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011, dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula dell'Accordo Quadro anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso, laddove siano in seguito accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, agli aggiudicatari, automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro; agli altri concorrenti, la garanzia provvisoria verrà svincolata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere sottoscritto prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salva l'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, testo integrato, e 32, comma 8, del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con gli aggiudicatari, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione dell'Accordo Quadro.

Ai fini della stipulazione dell'Accordo Quadro, gli aggiudicatari devono presentare la garanzia definitiva così come disciplinata nel successivo paragrafo 19.1.

L'Accordo Quadro e i contratti applicativi saranno stipulati in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'Accordo Quadro e i contratti applicativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

Sono a carico di ciascun aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice gli affidatari comunicano, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Gli affidatari depositano, prima o contestualmente alla sottoscrizione di ogni contratto applicativo, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

19.1 GARANZIA DEFINITIVA

Ciascun appaltatore, prima della stipula dell'Accordo Quadro, dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'intero importo dell'Accordo Quadro (€ 5.250.000,00), secondo le misure e le modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 103 e 93, comma 7, del Codice. Detta polizza/cauzione definitiva garantirà la Stazione Appaltante rispetto alla sottoscrizione dei contratti applicativi nonché all'esatta esecuzione degli stessi.

In alternativa, l'aggiudicatario potrà presentare le seguenti garanzie:

- una polizza/cauzione di importo pari al 10% dell'Accordo Quadro (€ 525.000,00), fatte salve le riduzioni di cui all'art. 93 del Codice, a garanzia dell'impegno a sottoscrivere i contratti applicativi.
 Detta garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione dell'attuazione dell'intero Accordo Quadro;
- 2. per ciascun contratto applicativo da sottoscrivere, una polizza/cauzione definitiva, di importo commisurato al relativo ammontare complessivo, calcolato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 103 e 93, comma 7, del Codice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dei relativi obblighi. La garanzia definitiva di cui al presente punto 2 sarà progressivamente svincolata a norma dell'art. 103, comma 5, del Codice, in ragione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto applicativo.

20 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Accordo Quadro e i contratti applicativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ciascun affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

21 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Attesa la natura delle prestazioni oggetto del presente appalto, non sono previste né la clausola sociale, né altre condizioni particolari di esecuzione.

22 ALTRE CONDIZIONI

22.1 CORPORATE GOVERNANCE

I concorrenti, con la presentazione dell'offerta, attesteranno di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e ss. mm. e ii., nonché di accettare, in tutte le loro articolazioni, il Codice di Corporate Governance, il codice etico, il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, il Regolamento etico gare e contratti, adottati da RSM, pubblicati sul sito internet all'indirizzo https://www.romamobilita.it/it/azienda.

Mediante la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore, ferma in ogni caso la sua piena autonomia imprenditoriale e la esclusiva potestà disciplinare verso la propria organizzazione:

A. si impegnerà a rispettare, per quanto di propria spettanza, in proprio e per conto del proprio personale, l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti contenuti nei suddetti atti di Governance di RSM (specificati nello schema di contratto), nonché a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti un comportamento conforme alle prescrizioni relative alla

riservatezza riportate negli atti di gara e comunque un contegno tale da non esporre la sua impresa al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001;

B. si impegnerà a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione delle suddette prescrizioni di cui venisse a conoscenza, all'Organismo di Vigilanza di RSM;

C. confermerà la propria presa d'atto che la violazione di tali prescrizioni comporterà, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare, l'applicazione di specifiche sanzioni, tra cui la risoluzione dell'Accordo Quadro, fermo sempre restando il risarcimento dei danni patiti da RSM.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario ha, pertanto, l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante www.romamobilita.it sezione "Società Trasparente".

22.2 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, ogni aggiudicatario/appaltatore si impegnerà irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù delle prestazioni dell'Accordo Quadro.

In caso di violazione di quanto sopra riportato, l'Accordo Quadro sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva di cui al precedente art. 19.1, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

23 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'Accordo Quadro e dai contratti applicativi stipulati sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. I contratti applicativi non conterranno la clausola compromissoria.

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In fase di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Appalto, ciascuna parte dovrà trattare i dati personali in accordo al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile e fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del contratto la propria informativa sul trattamento dei dati personali. A tal fine, si allega l'informativa sul trattamento dei dati personali di RSM, per le procedure di gara o di affidamento, Allegato 7 alla documentazione di gara di cui al precedente paragrafo 2.1.

I partecipanti alla procedura di gara dichiarano sin d'ora di essere in regola con le previsioni e la normativa privacy (GDPR) e, nel caso ricorrano i presupposti, ciascun aggiudicatario sarà nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR, con un atto che definirà diritti ed obblighi delle parti in ordine al trattamento dei dati personali e che farà parte integrante del contratto applicativo.